

**TRIBUNALE DI MODENA**

**Ricorso ex art. 12 bis Legge 3/2012**

**PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE PER LA  
COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**

**OCC – Professionista incaricato: Dott.ssa Maria Cristina Ardizzoni**

\*\*\*

La Signora **Luigia Casamassima** - C.F: **OMISSIS**, nata a **OMISSIS**, in data **OMISSIS**, e residente in **OMISSIS**, rappresentata e difesa giusta procura in calce al presente atto dal Prof. Avv. Nicola Soldati del Foro di Modena, C.F. SLDNCL67L25F257C (fax: 059.4394063 pec: avvnicolasoldati@cnfpec.it) con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in 40124 Modena, Via Mario Vellani Marchi 20, presso cui dichiara di voler ricevere le future comunicazioni e notificazioni relative al presente procedimento, più avanti per brevità indicata come ricorrente

**PREMESSO**

- che la ricorrente, in qualità di consumatore, ha presentato, in data 04 agosto 2020, domanda di accesso al servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento presso l'OCC della Camera di Commercio di Modena versando in situazione di sovraindebitamento (**doc. 1**);

- che, l'OCC della Camera di Commercio di Modena ha nominato, quale gestore della crisi, la Dott.ssa Maria Cristina Ardizzoni (**doc. 2**);

- che quest'ultima prendeva prontamente contatto con il professionista della ricorrente, iniziando a svolgere le attività accertative previste *ex lege*;

**OMISSIS**

Tutto ciò premesso, la ricorrente, come sopra rappresentata, difesa,



domiciliata, espone quanto segue.

\*\*\*\* \*  
\*\*\*\* \*  
\*\*\*\* \*

## **INDICE**

<b><i>1. Profilo soggettivo</i></b>	<i>pag. 3</i>
<i>1.1. Requisiti di ammissibilità</i>	<i>pag. 3</i>
<i>1.2 Cause di indebitamento</i>	<i>pag. 4</i>
<b><i>2. Meritevolezza</i></b>	<i>pag. 10</i>
<b><i>3. Merito creditizio</i></b>	<i>pag. 11</i>
<b><i>4. Procedura familiare</i></b>	<i>pag. 13</i>
<b><i>5. Situazione debitoria</i></b>	<i>pag. 14</i>
<b><i>6. Profilo oggettivo</i></b>	<i>pag. 14</i>
<b><i>7. Elenco Creditori e Passività</i></b>	<i>pag. 15</i>
<b><i>8. Situazione familiare, economica e patrimoniale</i></b>	<i>pag. 16</i>
<b><i>9. Elenco attività</i></b>	<i>pag. 17</i>
<b><i>10. Spese necessarie per il proprio sostentamento</i></b>	<i>pag. 18</i>
<b><i>11. Proposta del piano del consumatore</i></b>	<i>pag. 18</i>

\*\*\*\* \*  
\*\*\*\* \*  
\*\*\*\* \*

### ***1. Profilo soggettivo***

#### ***1.1 Requisiti di ammissibilità***

La ricorrente è da qualificarsi come “consumatore” ai sensi dell’art. 6, comma 2, L. 3/2012 in quanto chiede di essere liberata da obbligazioni pecuniarie contratte per scopi estranei all’attività d’impresa.

Fermo quanto sopra, si fa presente che ricorrono i requisiti di cui all’art. 7, legge n. 3/2012 e successive modifiche, tenuto conto che la signora Casamassima:



- si trova in uno stato da sovraindebitamento a cui intende porre rimedio, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge, ossia si trova in una "situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente" secondo le scadenze originariamente pattuite;

- non è soggetta alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R. D. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto persona fisica che non ha mai svolto, attività di impresa;

- non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);

- non ha subito per cause a lei imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del piano del consumatore.

- ha fornito tutta la documentazione ai fini della ricostruzione della propria situazione economica e patrimoniale;

- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con dolo colpa grave, malafede o frode;

Per quel che concerne la individuazione delle cause che hanno portato al sovraindebitamento, dalla narrazione che segue è possibile comprendere come la debitrice istante non abbia provocato, bensì abbia subito il sovraindebitamento.

## ***1.2 Cause di indebitamento***

Si procederà ad esporre le dinamiche e le scelte compiute dalla signora



Casamassima nel corso degli ultimi anni che la hanno condotta allo stato di crisi in oggetto.

**OMISSIS**

\*\*\*\*\*

**OMISSIS**

## ***2. Meritevolezza***

La legge n. 3/2012 è stata di recente modificata dalla Legge n. 176/2020; con riferimento alla fattispecie che ci riguarda il rinnovato art. 7, comma 2, lettera d) *ter*, prevede che la proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore: *“limitatamente al piano del consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”*.

Alla luce di quanto detto, il giudizio demandato al giudice sulla meritevolezza del debitore prevede, proprio in virtù della normativa novellata, la non ammissibilità della proposta ogni qualvolta si ravvisano la colpa grave, la mala fede o la frode: è stato, quindi, eliminato ogni riferimento alla colpa semplice.

La sussistenza del requisito della meritevolezza in capo alla signora Casamassima Luigia emerge con tutta evidenza della semplice narrazione dei fatti più sopra esposti.

Infatti, le ragioni che hanno provocato il sovraindebitamento sono riferibili a tutte le diverse e tristi vicissitudini, che prescindono dalla volontà della debitrice di sanare la propria posizione debitoria, che hanno interessato la vita della ricorrente e che sono state esposte nella narrativa che precede.

## ***3. Merito creditizio***

Il rinnovato articolo 9, comma 3 *bis*, lett. e) prevede che la relazione



dell'OCC debba indicare se, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto creditore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore.

A tale indagine si collega la relativa sanzione di carattere processuale introdotta dal successivo articolo 12, comma 3 ter, secondo cui *“Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”*.

Il fatto che la normativa sia andata a stigmatizzare con precisione determinati comportamenti, agevola il compito dell'interprete nel momento in cui si trova a valutare in che misura l'inadempimento del debitore possa essere ascritto ad una sua carente accortezza, quanto piuttosto al comportamento colposo dell'Istituto erogatore del credito nella preventiva valutazione del merito creditizio: una adeguata e ponderata valutazione del merito creditizio da parte degli istituti finanziatori avrebbe potuto costituire un freno per la richiedente.

Come è noto l'art. 14 bis introdotto dal D. Lgs. 141/2010 prevede l'obbligo per il finanziatore di valutare attentamente il “merito creditizio”, ovvero la capacità del richiedente di provvedere alla restituzione del credito e a tale fine è legittimato ad utilizzare anche apposite banche dati che gli consentono di verificare posizioni debitorie anche quando le stesse non risultano dalla busta paga perché passano tramite RID bancario.

Come sopra evidenziato, il motivo per il quale la signora Luigia Casamassima



ha iniziato a non corrispondere le rate dovute agli enti finanziatori è legato agli eventi diversi narrati, rispetto ai quali ha cercato di porre rimedio in assoluta buona fede e al meglio delle proprie capacità economiche, **OMISSIS**.

Per quanto attiene alla presente procedura, occorre ribadire che, ai fini del positivo giudizio sulla meritevolezza, non ha rilevanza la colpa semplice, bensì quella grave, mentre per quel che concerne la posizione degli intermediari finanziari, è stato espressamente previsto un obbligo sanzionabile ogni qual volta viene indotto il consumatore, per sua natura non sufficientemente strutturato per valutare le proprie condizioni economiche, ad ottenere un prestito che inevitabilmente non potrà onorare.

Sul punto, il Tribunale di Napoli Nord, con decreto del 18 maggio 2018, ha affermato, omologando una proposta di piano del consumatore, che *“È meritevole di accoglimento, perché non ravvisabile la colpevolezza dell’indebitamento, il piano del consumatore avente ad oggetto debiti contratti per far fronte alle esigenze del numeroso nucleo familiare.*

*Al fine della valutazione della diligenza impiegata dal debitore nella assunzione delle obbligazioni, rileva la circostanza che, vigente la previsione che sancisce la verifica del merito creditizio ex art. 124-bis t.u.b. in capo all’istituto di credito, le banche abbiano comunque continuato a finanziare il debitore istante”.* Sulla medesima questione del merito creditizio, abbracciando la tesi precedentemente citata, si è pronunciato, recentemente, il Tribunale di Napoli, con decreto di omologa del 21 ottobre 2020: *“Il Tribunale osserva in modo particolare che un ruolo fondamentale è stato svolto dalle società di finanziamento per quanto atteneva alla valutazione del c.d. merito creditizio ex art 124 bis TUB per cui è da ritenersi sussistere la*



*meritevolezza, sul presupposto che le banche hanno continuato a finanziare il debitore istante, tenuto conto della regola di cui all'art. 124-bis del Testo Unico Bancario, che imponeva alle stesse la verifica del merito creditizio”*

La signora Luigia Casamassima si è attivata prontamente e con ingenti sacrifici per risolvere la propria situazione debitoria ma purtroppo non vi è riuscita, suo malgrado, per ragioni a lei non certamente imputabili.

#### ***4. Procedura familiare***

Luigia Casamassima, pur avendo presentato domanda di accesso ai servizi di gestione della crisi da sovraindebitamento separatamente dalla propria sorella convivente Assunta, ai sensi della nuova disposizione di cui all'art. 7 bis della legge 3/2012, introdotta dalla Legge n. 176/2020, ha richiesto, successivamente, all'OCC presso la Camera di Commercio di Modena di instaurare una procedura familiare, unitamente alla sorella, essendo esse conviventi.

L'OCC, infatti, ha provveduto a nominare il medesimo Gestore della Crisi per entrambe le sorelle, nella persona della Dott.ssa Cristina Ardizzoni.

Si rimette, dunque, alla valutazione dell'On. Giudice adito l'opportunità di riunione e coordinamento dei due procedimenti in parola, così come disposto dal comma 4 del già menzionato art. 7 bis.

#### ***5. Situazione debitoria***

Su domanda dell'istante l'OCC presso la Camera di Commercio di Modena ha nominato la Dott.ssa Ardizzoni quale gestore della crisi ai sensi dell'art. 15 comma 9, L. 3/2012 la quale ha redatto la situazione patrimoniale della ricorrente che, alla data di presentazione del presente ricorso, evidenzia le seguenti posizioni debitorie.



La massa debitoria della ricorrente che ha causato la situazione di sovraindebitamento è costituita da:

- **Compass Banca s.p.a.:** carta di credito - debito residuo: **Euro 4.116,74 (doc. 11);**
- **Plusvalore s.p.a.:** finanziamento n. 1770159/PP importo totale finanziato: Euro 4.137,50. Credito ceduto a Rubicon SPV s.r.l. - notificato alla debitrice D.I. Trib. Modena n. 866/2020 R.G. - capitale ingiunto: Euro 9.086,37, oltre e spese quantificate in successivo precetto (per un totale di **Euro 10.528,39) (doc. 8);**
- **IBL Banca s.p.a.:** finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio: C340940 Capitale netto: 9.523,86 euro – debito residuo **Euro 4.725,00 (in regolare ammortamento) (doc. 12);**
- **Credi Famiglia (Banca Ifis s.p.a.)** – finanziamenti n. 166069 e 42689: pagamento mediante bollettini bancari - debito residuo **Euro 10.658,97 (in regolare ammortamento) (doc. 13).**

## ***6. Profilo oggettivo***

La situazione della ricorrente rientra nel requisito normativo del “sovraindebitamento” a fronte del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare la rilevante difficoltà e/o definitiva incapacità di adempiere le proprie obbligazioni.

Come si vedrà in dettaglio, l’attivo patrimoniale di cui dispone la ricorrente è valutabile in Euro **OMISSIS**, mentre il passivo di cui la stessa deve rispondere ammonta a circa Euro 33.861,36, importo che risulterà verosimilmente inferiore alla luce delle cessioni /pagamenti in corso





effettuati.

La signora Casamassima, pur potendo contare sui redditi della propria attività lavorativa, pari a Euro **OMISSIS** non è in grado, materialmente, di estinguere i propri debiti con i propri redditi attuali.

Solo grazie all'aiuto dei familiari, riesce a soddisfare le esigenze minime di vita proprie e della famiglia.

Come sopra meglio specificato, deve evidenziarsi, ancora una volta, che lo stato di sovraindebitamento di cui al presente ricorso, non ha genesi, né è stato occasionato, da iniziative personali e non è stato assunto con colpa grave.

Si segnala, da ultimo, che la ricorrente non risulta segnalata nel registro Protesti, né ha riportato condanne ovvero procedimenti penali pregiudizievoli e/o comunque inerenti ad atti in fronde ai creditori.

### ***7. Elenco Creditori e Passività gravanti sulla signora Luigia Casamassima***

Attualmente gravano sulla ricorrente le seguenti passività, che possono essere così riepilogate:

Elenco delle Passività:

- 1. Compenso OCC:** Euro 1.758,07 (oggi Euro 904,07 alla luce dei pagamenti già effettuati in favore dell'OCC per Euro 854,00, oltre Euro 128,25 per spese sostenute dall'OCC, per un totale complessivo di **Euro 1.032,32**) (Passività di prededuzione) (**doc. 14**);
- 2. Compenso avvocato: Euro 2.800,04** comprensivo di spese vive per il deposito telematico e richiesta documenti (Passività di prededuzione) (**doc. 15**);
- 3. Compass Banca s.p.a.:** carta di credito - debito residuo: **Euro**



**4.116,74 (doc. 11);**

**4. Plusvalore s.p.a.:** finanziamento n. 1770159/PP importo totale finanziato: Euro 4.137,50. Credito ceduto a Rubicon SPV s.r.l. - notificato alla debitrice D.I. Trib. Modena n. 866/2020 R.G. - capitale ingiunto: Euro 9.086,37, oltre e spese quantificate in successivo precetto (per un totale di **Euro 10.528,39**) (**doc. 8**);

**5. IBL Banca s.p.a.:** finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio: C340940 Capitale netto: 9.523,86 euro – debito residuo **Euro 4.725,00** (in regolare ammortamento) (**doc. 12**);

**6. Credi Famiglia** (Banca Ifis s.p.a.) – finanziamenti n. 166069 e 42689: pagamento mediante bollettini bancari - debito residuo **Euro 10.658,97** (in regolare ammortamento) (**doc. 13**).

**Il totale delle passività ammonta ad Euro 33.861,46**, importo che risulterà verosimilmente inferiore alla luce delle cessioni /pagamenti in corso effettuati.

### ***8. Situazione familiare, economica e patrimoniale***

L'impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte dalla ricorrente è reale e dimostrata dai fatti:

a) composizione del nucleo familiare (**doc. 5**):

come si evince dal certificato dello stato di famiglia il nucleo familiare si compone di **OMISSIS**

b) Elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia (**doc. 16**): le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso del nucleo familiare ammontano ad **OMISSIS** come da allegato;



c) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (**doc. 17**).

**OMISSIS**

### ***9. Elenco attività della signora Luigia Casamassima***

Tra le fonti di reddito della ricorrente vi sono:

1) Quota di reddito da lavoratore dipendente, pari ad **OMISSIS** per 48 mesi.

2) Quota anticipo di TFR: **OMISSIS**

### ***10. Spese necessarie per il proprio sostentamento***

La descritta situazione debitoria ha prodotto alla signora Luigia Casamassima gravi conseguenze, tenuto conto che risulta aggravata da ulteriori spese che la ricorrente è costretta ad onorare per evitare la dismissione dei servizi necessari per far fronte alle primarie esigenze di vita.

Tra queste, le utenze e le spese alimentari, sanitarie, di trasporto e ulteriori tutte documentate come da allegato conforme alle valutazioni ISTAT.

Come sopra accennato si precisa, che, ai fini del sostentamento proprio, ha necessità di non meno di circa Euro **OMISSIS**

### ***11. Proposta del piano del consumatore per porre fine alla situazione di dissesto economico***

A fronte dello scenario economico di cui sopra la ricorrente e il professionista nominato hanno predisposto la proposta di accordo con i contenuti e i requisiti richiesti e ammessi dagli artt. 7 e 8 della L. 3/2012, proposta che prevede, in sintesi il soddisfacimento dei creditori nei termini di seguito specificati, sulla base della suddivisione dei creditori in classi omogenee per tipologia di credito (privilegiato e chirografario), mediante il pagamento degli stessi i percentuali differenti.



In particolare, l'istante propone:

- Pagamento integrale dei **crediti in prededuzione**: compenso dovuto all'O.C.C. per le verifiche operate e la redazione della relazione allegata, per un totale residuo di Euro 1.302,32 alla luce dei pagamenti già effettuati in favore dell'OCC, come da preventivo allegato. Compenso del Prof. Avv. Nicola Soldati per Euro 1.800,00 oltre accessori quale legale dell'istante spese vive, come da preventivo allegato; tali importi andranno corrisposti non appena nella disponibilità del Gestore;
- pagamento del 33,86% dei **crediti chirografari**, per un importo di Euro 10.167,64, che avverrà facendo ricorso alla liquidità derivante dall'incasso dello stipendio mensile della debitrice, mediante il versamento di n. 48 rate mensili di Euro 250,00, oltre ad una quota di anticipo del TFR pari a complessivi Euro 2.000,00.

Il Piano prevede un arco temporale di mesi 48 decorrenti dalla omologa, come riportato della relazione del Gestore

## ***12. Modalità di pagamento***

La proposta prevede, altresì, il pagamento delle suddette percentuali secondo un piano di rientro rateale che tiene conto delle effettive capacità reddituali del nucleo familiare, delle spese necessarie al sostentamento dignitoso dell'istante.

Poiché le entrate mensili ammontano a € **OMISSIS** e la somma di cui il ricorrente necessita per soddisfare le esigenze familiari è di € **OMISSIS** al mese, è ragionevole destinare la somma mensile di € **OMISSIS** a soddisfare tutti i creditori, come meglio illustrato in seguito.



Concretamente il pagamento potrà avvenire nel seguente modo:

La signora Luigia Casamassima ha domiciliato l'accredito dello stipendio sul proprio conto corrente. La Banca riceverà autorizzazione alla disposizione permanente di addebito sul medesimo conto entro il giorno 15 di ogni mese della somma mensile di € *OMISSIS*, oltre ad una quota di anticipo del TFR pari a complessivi Euro *OMISSIS* a favore dell'Organismo di composizione della crisi che provvederà, non appena matura la valuta, e comunque, non oltre la fine di ciascun mese al pagamento delle singole rate ai creditori. Il datore di lavoro della signora Casamassima provvederà all'accredito sul conto corrente della procedura la somma di euro *OMISSIS* una volta divenuta definitiva l'omologa del piano del consumatore da parte del Tribunale adito.

\*\*\*\*\*

La signora Luigia Casamassima, consapevole della grave situazione in cui versa, ritiene che il Piano proposto sia l'unica soluzione percorribile per soddisfare i suoi creditori (sebbene solo parzialmente), azzerando così i propri debiti.

Il piano proposto appare la migliore alternativa che permetta di tutelare i creditori, al fine di soddisfare tutti (e non solo alcuni) nella misura maggiore possibile, in modo certo e tempestivo, considerando anche il fatto che l'alternativa liquidazione del patrimonio, non essendo la ricorrente proprietaria di beni non permetterebbe di garantire un miglior soddisfacimento dei creditori. Si consideri, inoltre, che la ricorrente mette a disposizione dei creditori, oltre alla quota di stipendio, anche una quota di anticipo del proprio TFR, il che rende la proposta di piano del consumatore di per sé migliorativa rispetto all'ipotesi liquidatoria.



Fiduciosa che il Tribunale adito voglia accogliere la proposta di Piano del Consumatore sopra prospettata, disponendo la sospensione della cessione volontaria del quinto dello stipendio, mediante contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio n. C340940, sottoscritto con IBL Banca s.p.a. e del pagamento delle rate dei finanziamenti (mediante bollettini bancari) n. 166069 e 42689, sottoscritti con Credi Famiglia (Banca Ifis s.p.a.), la ricorrente chiede, sin da ora, di essere ammessa al beneficio della esdebitazione *ex art. 14-terdecies* della L. n. 3/2012, con riferimento ai creditori concorsuali che non verranno soddisfatti.

\*\*\*\*\*

Alla luce di quanto sopra esposto, non ricorrendo le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2, lettere a) e b) della legge n. 3/2012 e, e, in considerazione della relazione del professionista, che si allega, (*cfr. doc. 3*) nella quale viene rilevata l'attendibilità e la realizzabilità di quanto proposto, la ricorrente, come sopra, rappresentata, difesa e domiciliata,

### **CHIEDE**

che l'Ill.mo Tribunale adito, previa verifica della documentazione prodotta, ritenuti sussistenti i requisiti soggetti e oggettivi per l'accesso alla procedura del piano del consumatore

### **VOGLIA**

- emettere, previa fissazione di udienza, il decreto di omologa del piano del consumatore proposto, pronunciando ogni necessario e opportuno provvedimento ed in particolare:

- disporre che ai sensi dell'art. 12 *ter*, comma 1, della Legge 3/2012, a partire dalla data di omologazione del piano, non possano, a pena di nullità, essere



iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive individuali né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

- disporre lo scioglimento della cessione del quinto dello stipendio in forza del contratto di finanziamento n. C340940, sottoscritto con IBL Banca s.p.a. con cristallizzazione del debito residuo alla data del deposito del provvedimento;

- sospendere il pagamento delle rate dei finanziamenti (pagamenti mediante bollettini bancari) n. 166069 e 42689, sottoscritti con Credi Famiglia (Banca Ifis s.p.a.);

- disporre che il debitore effettui i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel piano e nelle eventuali successive integrazioni;

- stabilire idonea forma di pubblicità della presente domanda di omologazione e del decreto.

Con preghiera di convocare il ricorrente, personalmente e/o il sottoscritto avvocato qualora il Tribunale intendesse suggerire modifiche alla domanda presentata.

Si depositano i seguenti documenti:

***OMISSIS***

Il sottoscritto procuratore, in nome e per conto della ricorrente dichiara che il contributo unificato dovuto per la presente procedura è pari ad Euro 98,00.

Con osservanza.

Modena, 27 aprile 2022

Prof. Avv. Nicola Soldati

